SCUOLE CIVICHE DI MILANO – Fondazione di Partecipazione (FM) REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

(art. 36, comma 8, D. Lgs. 50/2016)

(approvato durante la riunione del CDA del 30 novembre 2021

Sommario

PREM	1ESSE	2
REGO	DLAMENTO	3
Art. 1	– Oggetto e Principi	3
Art. 2	- Soglie di riferimento	3
Art. 3	- Divieto di artificioso frazionamento della procedura	4
Art. 4	– Determinazione a contrarre	4
Art. 5	– Modalità di scelta del contraente	5
ı	Articoli 37 e 38 Acquisti tramite centrale di committenza o tramite piattaforma web di FM	5
On	ere di motivazione della scelta del contraente	5
Ric	hiesta di offerte degli OO.EE Inviti	6
Cri	terio di aggiudicazione	6
Art. 6	- Responsabile del Procedimento	6
Art. 7	- Commissione Giudicatrice	7
Art. 8	- Termini	8
Art. 9	- Elenchi di Operatori Economici e indagini di mercato	8
Art. 1	0 - Esclusioni	8
Art. 1	1 - Pagamenti - Attestazione di regolare esecuzione	9
Art. 1	2 - Forma del contratto - Ordine	9
Allega	ato 1 – Procedura commissioni di gara	10
1.	Scopo	10
2.	Campo applicazione	10
3.	Commissione di Gara - Seggio	10
4	Commissione Giudicatrice	10

PREMESSE

- A. Il D.Lgs.18/04/2016, n. 50 [Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture] ha introdotto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture (in avanti indicato per brevità come "NCCP").
- **B.** Attualmente gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie sono disciplinati dall'art. 36 NCCP.
- C. ANAC ha pubblicato le <u>Linee Guida n. 4</u>, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 [ai sensi dell'art. 36 comma 7 NCCP].
- D. Scuole Civiche di Milano FdP (d'ora in poi FM) in qualità di organismo di diritto pubblico (NCCP art.3 lett. d) e amministrazione aggiudicazione (NCCP art. 1) svolge attività nei **settori ordinari** (NCCP art.3 lett. gg).
- E. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi, rientranti nella competenza dell'Ufficio approvvigionamenti secondo l'ordinamento ed organizzazione interna di FM, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 (di seguito anche NCCP).
- F. Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato d.lgs., del d.p.r. 207/2010 ss.mm.ii "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
- G. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell'operato della pubblica amministrazione, anche nell'attività di approvvigionamento. Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme vigenti nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.
- H. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento adottati da Fondazione Milano in osservanza della L. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e Principi

In virtù delle Premesse poste, il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale di FM relativamente alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria.

Resta fermo il rispetto dei principi generali di legge in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e in particolare i seguenti: garanzia di qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, esigenze sociali, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale, sostenibilità energica e ambientale, assenza di conflitto di interesse (riferimento a NCCP artt. 36 co.1, 30 co. 1, 34, 42).

FM privilegia le metodologie di individuazione del contraente attraverso una comparazione competitiva o consultiva secondo quanto consentito dal NCCP art. 36 co. 2.

FM procede all'affidamento diretto previsto dal NCCP art. 36 co. 2 lettera a) previa adeguata motivazione di prudente contemperamento dei principi di cui sopra.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, anche con affidamento diretto quando non sussistano le condizioni per consultazione plurima di operatori, nei casi previsti dal NCCP art. 63 e in particolare quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle ragioni ivi indicate.

È sempre facoltà di FM disporre con la Determina a contrarre l'affidamento attraverso una procedura ordinaria (aperta o ristretta, ex art.60 o 61 del D. Lgs. 50/2016).

Art. 2 - Soglie di riferimento

Nell'ambito del proprio Oggetto, il Regolamento disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016 Nuovo Codice (cosiddetti "contratti sotto soglia" comunitaria) e s.m.i.

Le soglie di cui al suddetto articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova <u>diretta applicazione alla data di entrata in vigore</u> a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 35 comma 3 D. Lgs. 50/2006).

La tabella che segue riporta la tipologia di contratti, valore stimato quale sottosoglia*, normativa di riferimento e ambito di applicazione:

sottosoglie*		importo in €*	D.Lgs.50/2016			
LAVORI						
A)	0,00	< 40.000,00	art. 36 co. 2 lett. a)			
B)	40.000,00	< 150.000,00	art. 36 co. 2 lett. b)			
C)	150.000,00	< 350.000,00	art. 36 co. 2 lett. c)			
C-bis)	350.000,00	<1.000.000,00	art. 36 co. 2 lett. c-bis)			
D)	1.000.000,00	< 5.225.000,00	art. 36 co. 2 lett. d)			
SERVIZI/FORNITURE						
A)	0,00	< 40.000,00	art. 36 co. 2 lett. a)			
В)	40.000	< 209.000	art. 36 co. 2 lett. b)			

Qualora intervengano norme a carattere speciale o eccezionale che introducano, per un periodo limitato modifiche, anche dei valori negli affidamenti diretti sottosoglia, FM utilizzerà gli strumenti concessi dalle norme introdotte motivando i provvedimenti di spesa e derogando in tal modo quanto indicato dal D. Lgs 50/2016 con esclusiva eccezione delle norme penali e dalle norme derivanti dalle direttive dell'UE (che non possono essere derogate)

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato <u>sull'importo</u> <u>totale pagabile, al netto dell'IVA</u>, valutato da FM. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, <u>ivi compreso il "quinto d'obbligo" (NCCP art. 106 co.12)</u> e ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

La scelta del metodo di calcolo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee.

Art. 3 - Divieto di artificioso frazionamento della procedura

Nessun intervento potrà essere frazionato artificiosamente al fine di sottrarne l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge. Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

FM, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le micro imprese, le piccole e medie imprese.

Art. 4 – Determinazione a contrarre

Tutte le procedure iniziano con la DETERMINAZIONE A CONTRARRE (decreto di indizione), a firma del Direttore Generale, nel quale devono essere individuati <u>i criteri di selezione degli operatori</u> <u>economici e delle offerte in base ai quali dovrà essere motivato il successivo provvedimento di affidamento.</u>

L'atto di approvazione/autorizzazione della procedura di affidamento indica:

- la procedura prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e in ogni caso i criteri di selezione degli operatori economici;
- gli eventuali requisiti di ammissione alla procedura richiesti tra quelli proposti nella Richiesta di acquisto o di avvio della procedura;
- il criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli eventuali elementi di valutazione delle stesse;
- il Responsabile del Procedimento prescelto;
- gli elementi essenziali del contratto;
- l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti funzionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;
- l'eventuale presenza o no di convenzioni Consip cui aderire;

 l'eventuale esistenza o meno di rischi da interferenza e quindi di oneri per la sicurezza o necessità di redazione di un DUVRI.

TUTTI GLI ATTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI ENTRO DUE GIORNI dalla data di adozione degli atti stessi (anche i resoconti finanziari dei contratti al termine della loro esecuzione), secondo quanto disposto dall'art. 29 c. 1 del NCCP.

Art. 5 – Modalità di scelta del contraente

Si può procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 NCCP

Articoli 37 e 38 Acquisti tramite centrale di committenza o tramite piattaforma web di FM

È fatto salvo l'obbligo e/o la facoltà di affidamento di lavori, servizi e forniture tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (art. 37 D. Lgs. 50/2016).

Rientrano tra gli strumenti di acquisto e di negoziazione

- 1) le <u>convenzioni quadro</u> di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori (ARCA per Regione Lombardia);
- 2) gli <u>accordi quadro</u> stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

Di conseguenza il soggetto affidatario dovrà essere individuato fra i soggetti aggiudicatari di convenzioni quadro in CONSIP (soggetto aggregatore e centrale di committenza del Ministero degli Affari Economici) o in ARIA (soggetto aggregatore e centrale di committenza della Regione Lombardia) o tramite catalogo elettronico MEPA (di CONSIP) o NECA (di ARIA). In assenza di tali strumenti è necessario fare ricorso a procedura negoziata nel sistema telematico Sintel di ARIA o a Richiesta di Offerta su MEPA.

Onere di motivazione della scelta del contraente

(confronta ANAC LG N° 4 delibera n.1097 del 26/10/2016 Aggiornate al D. Lgs. 56/2017 delibera n.206 del 01/03/ 2018 e al D.L. 32/2019 conv. in L. 55/2019 delib. n.636 del 10/07/2019).

FM motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre,
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che FM deve soddisfare,

- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario,
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,
- nonché del rispetto del principio di rotazione

Nell'individuare la motivazione non è sufficiente il solo elemento della fiducia, ma occorre tenere conto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione degli affidamenti.

A tal fine si può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa rappresenta la prassi migliore anche alla luce del principio di concorrenza.

La mancata comparazione deve essere adeguatamente motivata da chi richiede l'acquisto.

La consultazione del catalogo elettronico di MEPA e l'estrazione dei file Excel comparativi soddisfa questa richiesta.

Richiesta di offerte degli OO.EE. - Inviti

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato e negli altri casi previsti dal NCCP art. 63 e in particolare quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle ragioni ivi indicate.

Gli operatori economici da invitare dovranno essere individuati mediante:

- indagini di mercato/manifestazioni di interesse
- elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione.

È facoltà del RUP decidere di invitare alla procedura anche tutti i soggetti che hanno manifestato interesse. Di tale decisione si deve rendere atto nel decreto di indizione.

È facoltà di FM disporre con la Determina a contrarre l'affidamento attraverso una procedura ordinaria (aperta o ristretta, ex art.60 o 61 del D. Lgs. 50/2016).

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO <u>DI BENI E SERVIZI</u> DOVRANNO ESSERE SVOLTE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE: tramite RDO (richiesta di offerta) su MEPA, procedura su SINTEL (art. 37 co, 2 e 3 D. Lgs. 50/2016) o su altro sistema di eprocurement

Criterio di aggiudicazione

Si potrà scegliere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo:

- per i lavori, nel caso in cui il livello di progettazione a base di gara sia quello del progetto esecutivo;
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

PER GLI ACQUISTI DI **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI**A D'IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO, LE STAZIONI APPALTANTI PROCEDONO MEDIANTE UTILIZZO AUTONOMO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE.

In caso di indisponibilità di tali strumenti si procede mediante lo svolgimento di procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 (art. 37 co, 2 e 3 D. Lgs. 50/2016)

Art. 6 - Responsabile del Procedimento

Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile del procedimento e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto e/o un direttore dei lavori, i quali svolgono i compiti del D. Lgs. 50/2016, e assicurano il rispetto delle procedure aziendali in

materia.

Ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento viene nominato, per ogni singola procedura, nell'atto di approvazione (decreto di indizione), dall'organo direttamente competente per l'acquisto, tra il personale avente i requisiti di legge e le idonee competenze, in possesso dei seguenti requisiti rispetto alla procedura avviata:

- non essere in conflitto di interessi;
- non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità all'incarico;
- non essere destinatario di procedimento penale per delitti contro la PA.

In caso di variazioni della situazione personale, il Responsabile del Procedimento dovrà darne tempestiva comunicazione al diretto superiore ed al Responsabile per la prevenzione per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento viene nominato, in conformità alle linee Guida ANAC, tra i dipendenti di FM sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.

Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Il Responsabile del Procedimento riferisce immediatamente alla Commissione di Gara su qualsiasi circostanza rilevante concernente la Procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.

Art. 7 - Commissione Giudicatrice

Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, ove applicabile.

Resta fermo ai sensi dell'art. 77 comma 3 penultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 che FM può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione definito dal PTPC (Piano triennale per la prevenzione della corruzione ai sensi del comma 59 dell'articolo 1 della legge n.190/2012).

In fase di selezione dei candidati a componenti di commissione di gara andrà applicati i seguenti criteri:

- non essere in conflitto di interessi;
- non essere stato nominato quale Responsabile del medesimo procedimento;
- non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità all'incarico;
- non essere destinatario di procedimento penale per delitti contro la PA.

In caso di variazioni della situazione personale, il componente della Commissione Giudicatrice dovrà darne tempestiva comunicazione al diretto superiore ed al Responsabile per la prevenzione per i provvedimenti di competenza di cui al PTPC.

La nomina della Commissione deve intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque scelti con

le modalità previste dalla vigente normativa.

Fino alla completa adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs.50/2016, la commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del citato Decreto, continua ad essere nominata dall'organo di FM competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

Art. 8 - Termini

Il termine fissato per la presentazione delle offerte deve rispettare i termini stabiliti dal NCCP dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto. È facoltà del RUP, in considerazione della complessità dell'appalto, del tempo necessario per preparare le offerte e per eventuale obbligo di sopralluoghi, fissare termini maggiori.

Art. 9 - Elenchi di Operatori Economici e indagini di mercato

L'affidatario di lavori, forniture e servizi "sotto soglia" deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale (idoneità morale, art. 80 NCCP) e dei requisiti di ordine speciale (criteri di selezione: a) di idoneità professionale; b) di capacità economica e finanziaria; c) di capacità tecniche e professionali art.83 NCCP).

FM ha istituito un albo fornitori nel proprio sistema di acquisti telematici https://fondazionemilano.acquistitelematici.it/.

L'iscrizione all'albo fornitori non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l'affidamento delle acquisizioni per i "contratti sotto soglia" o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dalla Stazione Appaltante.

Salvo quanto sopra esposto, FM potrà individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul proprio profilo committente per un periodo non inferiore a 15 giorni. Solo in casi di urgenza (motivata) è consentito ridurre i giorni di pubblicazione dell'avviso a 5. Nell'avviso occorre specificare: il valore economico dell'affidamento, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, le capacità tecnico-professionali, il numero di partecipanti che si intende invitare alla successiva procedura negoziata, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare.

Art. 10 - Esclusioni

Le disposizioni del NCCP e il presente Regolamento non si applicano ai contratti di appalto e concessione di servizi esclusi a norma dell'Art. 17 NCCP.

Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa in base al relativo regolamento aziendale. Sono da considerarsi spese di cassa, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo esiguo sono effettuabili con il pagamento in contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal vigente regolamento interno di gestione delle casse, ma che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono una immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative a livello locale con gestione autonoma e diretta della spesa. Premesso che in ogni caso è fatto tassativo divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente Regolamento, la responsabilità della spesa urgente ed indifferibile è affidata al Dirigente Responsabile della Sezione/Sede che assume, pertanto, la figura di Funzionario Delegato, soggetto ad esclusiva responsabilità amministrativa e al quale compete l'osservanza dei principi del presente regolamento l'istruttoria interna con adeguata motivazione della spesa diretta e acquisizione dei preventivi:

l'apertura della Richiesta di approvvigionamento legittima il rilascio del CIG da parte dell'Ufficio Gare e Contratti a cui compete la sola emissione dell'ordine di fornitura e l'onere di rendicontazione della spesa.

Art. 11 - Pagamenti - Attestazione di regolare esecuzione

Le fatture sono liquidate da FM con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - Forma del contratto - Ordine

I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata, fatta salva l'eventuale approvazione e degli altri controlli previste da FM, ad esito della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti. Il contratto o l'ordine dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Non si applica il termine dilatorio dello stand still (35 gg) per la stipulazione del contratto nei casi previsti dal NCCP Art. 32 co. 10

Allegato 1 – Procedura commissioni di gara

Scope

Definire le responsabilità e le modalità che Fondazione Milano adotta per la composizione e la nomina delle Commissioni di Gara e delle Commissioni Giudicatrice.

Inoltre, la presente procedura è finalizzata a minimizzare i rischi potenziali ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

2. Campo applicazione

Il presente documento si applica alle procedure:

- negoziate senza pubblicazione di bando,
- negoziate con pubblicazione di bando,
- ristrette e aperte ad evidenza pubblica,

così come definite dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dal presente REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOTTOSOGLIA.

3. Commissione di Gara - Seggio

La Commissione di Gara, o Seggio di Gara, è un organo monocratico presideuto da un solo componente definito Presidente, con l'assistenza di due testimoni scelti dal Presidente o dalla Direzione Generale di FM.

Il Presidente è scelto tra dipendenti dirigenti, quadri ed altro personale inquadrato in fascia 3.

I testimoni sono scelti tra il personale proveniente dagli uffici tecnici o amministrativi o didattici in base alla competenza necessaria per il bene/servizio richiesto.

La Commissione di Gara - Seggio gestisce le operazioni preparatorie e strumentali dell'intera procedura ai fini della proposta di aggiudicazione (c.d. aggiudicazione provvisoria) di competenza della Commissione Giudicatrice, nel rispetto del codice e del presente regolamento.

Nelle procedure con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo La Commissione di Gara - Seggio mantiene la piena competenza per tutta la procedura inclusa la proposta di aggiudicazione (c.d. aggiudicazione provvisoria).

Verbalizza tutte le fasi della procedura di gara e riferisce la proposta di aggiudicazione all'organo competente per l'aggiudicazione definitiva.

4. Commissione Giudicatrice

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnico-economica è demandata ad una Commissione Giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D. Lgs. 50/2016, la commissione continua ad essere nominata dall'organo o dalla funzione competente per l'aggiudicazione e scelto tra il personale interno di FM, oppure, in mancanza di personale con le competenze adeguate, all'esterno di FM.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione Giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il Presidente della commissione Giudicatrice è individuato tra i commissari.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione Giudicatrice.